

DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 14 DEL 1.2.2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E VOLCAN
ASSENTE: PETRONE

OGGETTO: VENDITA, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME – AZIENDA SEGAGIONE LEGNAMI S.P.A. DI CAVALESE DEL LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DA ALCUNE DELLE AREE COLPITE DAL NUBIFRAGIO DD. 29/10/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e ricordato che:

- le particolari condizioni meteorologiche verificatesi sul territorio comunale in data 29 ottobre 2018 hanno causato diffusi dissesti geologici ed idraulici su gran parte del territorio comunale;
- in considerazione della situazione di somma urgenza venutasi a determinare è stato necessario procedere senza alcun indugio a mettere in atto tutte le possibili misure di sicurezza a tutela di cose e persone secondo le indicazioni del Centro Operativo Comunale appositamente riunitosi per gestire l'emergenza.

Preso atto che:

- lungo il versante in sinistra orografica del rio San Pellegrino, la Magnifica Comunità di Fiemme risulta essere proprietaria di ampie sezioni boschive interessate dall'evento calamitoso che ha visto l'abbattimento e lo schianto di numerose piante ad alto fusto;
- la stessa Magnifica Comunità di Fiemme stà già provvedendo, con le proprie squadre boschive, al recupero del legname abbattuto o in precario stato di stabilità.

Verificato che, nella medesima area d'intervento, anche il Comune di Moena è proprietario di alcune particelle boschive collocate nelle immediate adiacenze del rio San Pellegrino sulle quali insistono piante che, per la loro precaria stabilità, devono essere abbattute e immediatamente recuperate affinché non vadano a creare uno sbarramento al regolare deflusso dell'acqua.

Atteso che, dalla misurazione effettuata a cura del custode forestale competente e dal custode della Magnifica Comunità di Fiemme, le piante da tagliare risultano essere 123 per il lotto 53/18 e 217 per il lotto 53/18 B per un volume complessivo pari a metri cubi 155,484 (mc 222,120 tariffari).

Dato atto che, ad oggi, in conseguenza della notevole disponibilità di materiale sul mercato, il prezzo del legname si è notevolmente abbassato rispetto ai valori degli anni addietro.

Ritenuto indispensabile ed urgente provvedere all'abbattimento delle piante instabili di proprietà dell'Amministrazione comunale insistenti lungo l'asse del rio San Pellegrino.

Ricordato, a' termini dell'art. 17 della L.P. n. 23/90, che:

- "1. La scelta del contraente è effettuata tramite licitazione privata ovvero mediante asta pubblica o trattativa privata o appalto concorso nei casi espressamente previsti dalle disposizioni che seguono.*
- 2. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate per la Provincia, salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare altro procedimento previsto da questa legge, ivi compresa la trattativa privata prevista dall'articolo 21."*

Ritenuto nel caso:

- a) potersi avvalere delle disposizioni contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n° 23 e ss.mm. ed in particolare dell'art. 21 – 2° co. – lett. h) e 4° co., che consente il ricorso alla trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei qualora il valore del contratto non superi Euro 46.400,00.=, e ciò per le seguenti considerazioni:
 - per la natura specialistica della contrattazione;
 - per la modesta entità dell'importo di contratto;
 - per non interferire con le operazioni cantieristiche già in atto da parte della Magnifica Comunità di Fiemme che comporterebbe, di conseguenza, l'adozione di apposito POS ma soprattutto disagi alla viabilità forestale;
- b) potersi avvalere di tale facoltà anche in relazione al rispetto dei criteri di economicità, di semplificazione e snellezza procedurale ed economia procedimentale dettati dall'art. 2 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che consentono lo sgravio per gli uffici da procedure più articolate, e quindi più onerose, per importi poco significativi;

c) non doversi acquisire alcuna informazione o certificazione ai fini "antimafia" a carico dell'ente poiché il valore dell'incarico è inferiore al limite di € 150.000,00.= previsto dall'art. 83, 3° comma, lett. e) del D.Legisl. 6 settembre 2011, n° 159.

Sentita dunque, in vie brevi, la Magnifica Comunità di Fiemme, come già detto operante in zona con le proprie squadre boschive, la quale ha dato la propria disponibilità ad acquistare il legname in piedi e quindi ad effettuare tutte le necessarie lavorazioni per la messa in sicurezza del rio San Pellegrino per conto dell'Amministrazione comunale asportando immediatamente il materiale.

Concordato con la stessa Magnifica Comunità di Fiemme un prezzo pari ad € 25,00.- per ogni metro cubo di legname recuperato.

Constatato sussistere i requisiti di legge per il ricorso alla trattativa privata diretta e dunque di vendere alla Magnifica Comunità di Fiemme – Azienda Segagione Legnami s.p.a. – con sede a Cavalese in via Scario n. 1 il legname in piedi proveniente dalla martellata dei lotti 53/18 e 53/18 B lungo il rio San Pellegrino.

Considerato che il contratto si riterrà concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.

Vista e richiamata la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)".

Visti e richiamati il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., le linee guida nonché il Decreto Correttivo.

Vista e richiamata la Legge Provinciale dd. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.i., di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 16-50/Leg. in data 21 ottobre 2016.

Visto e richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 31.05.2018, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione, precisando inoltre, quali atti devono intendersi invece rimasti nella competenza della Giunta comunale, atteso che quello per l'anno in corso è in via di definizione.

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio corrente, approvato con delibera consiliare n. 11/2 dd. 24/04/2018, esecutiva a termini di legge, atteso che quello per l'anno in corso è in via di definizione.

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16/2 dd. 19.03.2001 e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/1 dd. 03.02.2015.

Vista e richiamata la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. ed in particolare l'art. 21 – 2 co. – lett. h) e 4 co.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 185 e segg. del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere esperito a cura del personale tecnico competente cui è stata affidata l'istruttoria della pratica;
- il parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- il parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto come specificato nella Parte Generale del P.E.G., Paragrafo 2.2 (Competenze organi comunali), in attuazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 126 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

- 1) per le motivazioni addotte nelle premesse, di vendere, a trattativa diretta a' termini dell'art. 21 – 2° co. – lett. h) e 4° co., alla **MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME / AZIENDA SEGAGIONE LEGNAMI S.P.A.** di Cavalese - p. iva 01782340226, le piante in piedi insistenti lungo il rio San Pellegrino, gravemente danneggiate o in precario stato di stabilità in seguito all'evento del 29 ottobre 2018, verso corrispettivo

complessivo di € **4.742,262.-** (imp. € 3.887,10.- + iva 22 % € 855,162.-);

- 2) di introitare la somma di Euro 4.742,262.- al cap. 500 del bilancio 2019 codice 3.100.3;
- 3) di stabilire che l'atto negoziale che regolerà i rapporti ed i reciproci impegni fra committenza e prestatore d'opera verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 15 - co. 3 della L.P. 19.07.1990, n.23, alle seguenti condizioni:
 - a. *importo contrattuale: 4.742,262.-* (imp. € 3.887,10.- + iva 22 % € 855,162.-);
 - b. *termini per l'esatto adempimento della prestazione: 30 giugno 2019;*
 - c. *pagamenti: entro 30 giugno 2019;*
- 4) di dare atto che il Responsabile del Settore Affari Generali – Segreteria provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente, segnatamente alla regolarizzazione del rapporto contrattuale nelle vie brevi nonché alla verifica dei requisiti previsti per legge;
- 5) di evidenziare che il Comune di Moena ha adottato un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
- 6) di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 – 1 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- 7) di riconoscere il presente provvedimento soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 - 2 co. del C.E.L. approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- 8) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - *opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, a termini dell'art. 183, 5° comma del vigente C.E.L., approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;*
 - *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
 - *ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*

UT / BL

LL.PP. \ Forestale \ Vendita legname in piedi